



## **Installazione e Impianti**

### **Sede Nazionale**

00161 Roma - Via G.A. Guattani, 13  
Tel (06) 441881 – 44188262  
Fax (06) 44249515 - E-Mail: [installazione.impianti@cna.it](mailto:installazione.impianti@cna.it)

### **Sede di Bruxelles**

B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124  
Tel + 322 2307442-429  
Fax + 322 2307219 - E-Mail: [bruxelles@cna.it](mailto:bruxelles@cna.it)

[www.cna.it](http://www.cna.it)

# **FINANZIARIA 2008**

**Le principali novità riguardanti il settore dell'impiantistica e dell'energia**

**Ristrutturazioni edilizie (articolo 1, commi 17 - 19).**

Proroga al 31 dicembre 2010 della normativa relativa alla detrazione Irpef e all'aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio nei limiti di 48.000 euro per ogni unità immobiliare.

Il precedente termine di applicazione scadeva il 31 dicembre 2007.

Viene reintrodotta per 3 anni il beneficio previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 448/2001 (Legge Finanziaria per il 2002): prevede la detrazione del 36% e l'aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati che divengano proprietari entro il 30 giugno 2011 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010.

**Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi 20 - 24).**

Proroga delle agevolazioni (detrazione del 55%) per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi su strutture opache verticali (tetti), orizzontali (pavimenti) e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Le disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di 2 milioni di euro l'anno.

La detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10 ad irrevocabile scelta del contribuente all'atto della prima detrazione.

Per la sostituzione di finestre con infissi e per l'installazione di pannelli solari non sarà più necessaria la certificazione energetica dell'edificio e l'attestato di qualificazione energetica. Tale modifica alla normativa precedente è stata possibile grazie a due emendamenti proposti da CNA e presentati da parlamentari sia della maggioranza, che dell'opposizione.

**Tabella 1**

<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>	<b>TETTO DI SPESA (in euro)</b>	<b>SCONTO MASSIMO (in euro)</b>
Riqualificazione energetica	181.818	100.000
Coincidenza, coperture pavimenti, infissi	109.090	60.000
Pannelli solari	109.090	60.000
Caldaie a condensazione	54.545	30.000

**Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, comma 286).**

La detrazione d'imposta per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo di 30mila euro, da ripartire in 3 quote annuali, è estesa alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

**Costruzioni e certificazione energetica (articolo 1, comma 288).**

A partire dal 2009, in attesa dei provvedimenti attuativi previsti dal Dlgs 192/2005, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio ed alle caratteristiche strutturali dell'edificio finalizzate al risparmio idrico ed al reimpiego delle acque meteoriche.

**Energia prodotta da fonti rinnovabili (articolo 1, comma 289).**

La finanziaria ha introdotto una modifica al Testo Unico dell'edilizia (DPR 6 giugno 2001, n.380) secondo la quale dal 1° gennaio 2009 i regolamenti edilizi comunali devono vincolare per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica di 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, e 5 kW per i fabbricati industriali con una "estensione superficiale" non inferiore a 100 metri quadrati.

**Incentivi alle fonti rinnovabili (articolo 2, commi 136-138)**

Viene modificato quanto previsto dalla Finanziaria 2007 sugli incentivi Cip 6 per gli impianti alimentati con fonti assimilate alle rinnovabili. Vengono eliminati gli incentivi alle centrali elettriche non alimentate da fonti rinnovabili: possono continuare a godere delle sovvenzioni solo quelle già in funzione e non quelle autorizzate con la precedente disciplina, ma non ancora in funzione

**Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (articolo 2, commi da 143 a 157).**

- A partire dal 1° gennaio 2008 la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili è incentivata mediante l'emissione di certificati verdi per un periodo di 15 anni (c. 143-144).
- Su richiesta del produttore, in alternativa ai certificati verdi, la produzione di energia elettrica può essere remunerata da una tariffa onnicomprensiva di entità variabile secondo la fonte utilizzata ed il cui importo può essere modificato, ogni 3 anni, da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (c. 145).

- Per il periodo 2007-2012 la quota minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale è aumentata dello 0,75% all'anno (c.146).
- A partire dal 2008 i certificati verdi hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei Servizi Elettrici (c.147).
- I commi 148, 149 e 150 regolamentano la gestione dei certificati verdi.
- Viene confermato il divieto, per avere diritto ai certificati verdi, di incentivare produzioni di energia elettrica che non utilizzino in maniera effettiva le fonti rinnovabili (c. 151-152)
- All'Autorità per l'Energia elettrica e per il Gas viene demandato il compito di definire modalità di erogazione ed entità degli incentivi alternativi ai certificati verdi (c. 153)
- Gli impianti entrati in esercizio prima del 1.1.2008 aventi diritto ai certificati verdi continuano a beneficiare degli stessi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica; resta fissato in 8 anni il periodo di diritto ai certificati verdi (c. 155-157).

**Fonti energetiche rinnovabili (articolo 2, commi da 158 a 167).**

- Viene modificata la disciplina delle procedure autorizzative di impianti alimentati da fonti rinnovabili con maggiori poteri alle amministrazioni locali (c. 158)
- Istituito un Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di un milione di euro, per finanziare campagne informative per la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per migliorare l'efficienza dell'illuminazione pubblica e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di stand-by. Dal 2010 sarà vietata la vendita di elettrodomestici inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 per gli interni degli appartamenti (c. 162).
- Dal 2011 vietata l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza e di elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere il collegamento con la rete elettrica.(c. 163)
- Obbligo per il gestore di rete di connettere prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili (c. 164)
- Vengono individuate sanzioni e procedure alternative in caso di inerzia dei gestori, demandate all'Autorità per l'energie elettrica e per il gas decisioni in merito alle controversie tra produttori e gestori di rete, viene previsto che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete (qualora la rete stessa non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie al suo funzionamento (c. 165)
- Autorizzazione al MSE ad emanare, con proprio decreto, misure tese a promuovere gli adeguamenti alla rete elettrica necessari per la connessione e la distribuzione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (c. 166)
- Il MSE stabilirà con proprio decreto la ripartizione tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento di energia

elettrica prodotta da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25% del consumo entro il 2012 (c. 167)

**Promozione fonti rinnovabili: ruolo degli enti locali (articolo 2, commi 170-172)**

- Qualora Regioni e Province autonome non adeguino i propri piani di promozione delle fonti rinnovabili e di efficienza energetica, o in assenza di piani e programmi non provvedano a definirli, e non adottino iniziative di propria competenza per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 167, il Governo invierà un motivato richiamo a provvedere e, in caso di ulteriore inadempienza, attuerà il potere sostitutivo (c. 170)
- Le Regioni dovranno coinvolgere province e comuni nelle iniziative per l'incremento nei propri territori delle fonti energetiche rinnovabili (c. 171).
- I ministeri competenti e le Regioni promuovono lo sviluppo di imprese ed attività per la produzione di impianti, apparecchi ed interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica (c. 172)

**Impianti fotovoltaici (commi 173-174)**

- Gli impianti fotovoltaici di cui sono responsabili gli enti locali rientrano nella tipologia di impianti con integrazione architettonica per l'applicazione delle tariffe incentivanti (c. 173)
- L'autorizzazione per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici di cui sono responsabili gli enti locali, anche se ubicati in posti diversi, è rilasciata tramite un procedimento unico (c. 174)